



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b), e dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sullo schema di disegno di legge recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024".

Rep. atti n. 189/CSR del 17 ottobre 2024.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella sessione europea del 17 ottobre 2024:

VISTO l'articolo 29, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenti alle Camere, previo parere di questa Conferenza, un disegno di legge recante il titolo: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea", completato dall'indicazione: "Legge di delegazione europea" seguita dall'anno di riferimento e recante i contenuti di cui all'articolo 30, comma 2, della medesima legge n. 234/2012;

VISTO l'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come modificato dall'articolo 29, comma 6, della citata legge n. 234/2012, il quale stabilisce che questa Conferenza esprime un parere sullo schema dei disegni di legge recanti la legge europea e la legge di delegazione europea e che decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di legge sono presentati al Parlamento anche in mancanza di tale parere;

VISTO l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, il quale dispone che quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, questa Conferenza è consultata successivamente e il Governo tiene conto dei suoi pareri in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge o in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari;

VISTA la nota prot. DAGL 8615 del 3 ottobre 2024, acquisita in pari data al prot. DAR n. 15664, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso lo schema di disegno di legge in oggetto, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 24 maggio 2024, corredato delle previste relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere;

CONSIDERATO che il Consiglio dei ministri, in pari data, ha deliberato la procedura in via d'urgenza a norma dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e che lo



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

schema di disegno di legge è stato contestualmente trasmesso con riserva al Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento per i seguiti di competenza;

VISTA la nota prot. DAR n. 15703 del 4 ottobre 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso lo schema di disegno di legge in oggetto alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 11 ottobre 2024;

VISTA la nota del 10 ottobre 2024, acquisita al prot. DAR n. 15979 e trasmessa in pari data con nota prot. DAR n. 15984, con la quale il Coordinamento tecnico regionale della Commissione salute, sub area sicurezza alimentare, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso alcune osservazioni sullo schema di disegno di legge;

VISTA la nota prot. n. 45270 del 10 ottobre 2024, acquisita in pari data al prot. DAR n. 16014, con la quale il Coordinamento tecnico regionale della Commissione energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il proprio assenso tecnico sullo schema di disegno di legge;

CONSIDERATO che, nel corso della sessione europea del 17 ottobre 2024 di questa Conferenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole, con la richiesta di tenere conto delle osservazioni riportate nel documento trasmesso in corso di seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (all. 1);

CONSIDERATO che il Sottosegretario di Stato alla salute ha espresso l'accoglimento delle suddette osservazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b), e dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sullo schema di disegno di legge recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME



24/128/SRUE01/C3

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L’ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2024”

Parere, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. b), e dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni

Punto 1) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni – Sessione Europea

La Conferenza esprime parere favorevole sullo schema di disegno di legge con la richiesta di tenere conto delle osservazioni di seguito riportate.

Per l'articolo 14 si rappresenta che il dlgs 27/2021 è già la norma di riferimento per l'applicazione del regolamento 2017/625 nel settore della sicurezza alimentare che comprende anche i materiali ed oggetti a contatto con alimenti (MOCA); la legge di delegazione dovrebbe dare indicazioni relativamente alla chiara definizione delle competenze tra Ministero della salute, Regioni e ASL nell'ambito degli adempimenti richiesti dai regolamenti UE in questione.

- ART. 14

(Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008 e per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) di cui al regolamento UE 2017/625).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni e ai compiti specifici imposti dal regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022.
2. Il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2021, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) semplificare e migliorare le modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo ai sensi del regolamento (UE) 2022/1616 e del regolamento (CE) 1935/2004;

attualmente le imprese trasmettono:

- *la notifica di inizio attività con moduli predefiniti scaricabili dal sito della Commissione UE, per il tramite del SUAP, alle ASL, che sono le autorità territorialmente competenti per i controlli ufficiali ai sensi del regolamento 2017/625; (quindi il passaggio attraverso il SUAP è già considerato "semplificazione amministrativa" per le imprese)*
- *con PEC alle ASL la documentazione (CMSS) da sottoporre alle verifiche tecniche per le tipologie di attività per le quali è prevista tale controllo ufficiale (tale adempimento non può essere disatteso).*

Le ASL poi eseguono i controlli ufficiali sugli impianti tramite audit e verifiche documentali. Il Ministero della salute ha informato che le autorità territorialmente competenti sono le ASL; tuttavia, è necessario definire con precisione e chiarezza i ruoli degli uffici del Ministero della Salute competenti in materia di OCA, il ruolo delle Regioni (autorità competenti regionali ai sensi del dlgs 27/2021 di applicazione del regolamento 2017/625 in materia di sicurezza alimentare che comprende i MOCA) e il ruolo delle ASL.

Coordinamento della Commissione Salute

Si ritiene necessario anche definire le competenze (è opportuno che siano in capo all'autorità competente centrale-Ministero della salute come da dlgs 27/2021 applicativo del regolamento 2017/625) in relazione alle procedure amministrative relative all'attuazione delle fasi di "sviluppo ed inserimento in elenco UE delle tecnologie di riciclaggio" (capo IV del regolamento 2022/1616) e delle tecnologie di riciclaggio e le "procedure per l'autorizzazione dei singoli processi di riciclaggio" (CAPO V del regolamento 2022/1616);

b) istituire un sistema di banca dati nazionale, da adeguare ai sistemi informatici previsti a livello europeo;

a livello europeo attualmente c'è solo un elenco sotto forma di DB degli impianti ma non è un gestionale. A livello nazionale, esistono già sistemi di banche dati presso il Ministero della salute per gli stabilimenti riconosciuti in applicazione della normativa europea sull'igiene degli alimenti (NSIS-SINTESIS). Tali sistemi informativi non hanno funzione di "gestionale per i controlli" che sono invece gestiti negli applicativi delle singole Regioni (ove presenti). Alla luce del dlgs 103/2024 si ritiene opportuno non istituire un nuovo sistema di banca dati nazionale, ma di implementare quelli già presenti presso il ministero della salute con le funzioni di gestionale dei controlli in interoperabilità con i sistemi delle Regioni e il registro dell'Unione europea (art. 24 del regolamento UE 2022/1616).

Per quanto riguarda un sistema di banca dati nazionale per gli operatori dei MOCA ai sensi del regolamento 1935/2004, si rappresenta che il settore è già in parte disciplinato con dlgs 29/2017 di cui è necessario tenere conto; anche in questo caso attualmente gli elenchi e gli eventuali sistemi informativi per la gestione dei controlli ufficiali sono in capo alle Regioni/PA. Qualora tali banche dati dovessero essere centralizzate a livello nazionale, preferibilmente nei sistemi informativi già presenti presso il Ministero della salute, è necessario che siano interoperabili con i sistemi già in uso presso le Regioni/PA.

c) determinare tariffe, per l'attività di controllo ufficiale, relative a materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) di cui al regolamento (UE) 2017/625, ivi comprese le attività necessarie alla formazione degli operatori che effettuano i relativi controlli, nonché ai compiti specifici previsti dal regolamento (UE) 2022/1616;

per quanto riguarda le tariffe per i controlli ufficiali in applicazione del regolamento 2017/625 vige il dlgs 32/2021, nell'ambito del quale andranno definite le ulteriori specifiche tariffe, qualora non riconducibili a quelle già presenti in tale dlgs 32/2021.

d) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 mediante la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

si ritiene necessario fornire indicazioni precise circa le funzioni di autorità amministrativa competente ai sensi della L 689/1981 alla luce della tripartizione delle autorità competenti in materia di MOCA ai sensi dell'articolo 2 del dlgs 27/2021.



e) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dai decreti legislativi di cui al comma 1, al miglioramento e al potenziamento dell'attività di sorveglianza degli impianti di riciclo;

si propone di sostituire la parola "sorveglianza" con "controllo ufficiale".

3. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvederà agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roma, 17 ottobre 2024

